



COMUNITÀ DI  
MONTAGNA DELLE  
PREALPI FRIULANE  
ORIENTALI

**REGOLAMENTO RECANTE I CRITERI E LE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI E ALLE PICCOLE MEDIE IMPRESE (PMI) AGRICOLE E FORESTALI A SOSTEGNO DELLE SPESE NOTARILI E PROFESSIONALI CONNESSE AD OPERAZIONI DI PERMUTA E COMPRAVENDITA DI TERRENI A DESTINAZIONE URBANISTICA AGRICOLA O FORESTALE CHE COMPORTANO L'ACCORPAMENTO, L'INGROSSAMENTO E L'ARROTONDAMENTO DEI FONDI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 3 COMMI DA 92 A 96 DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2023 N. 16.**

- ART. 1 FINALITÀ**
- ART. 2 SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI**
- ART. 3 SPESE AMMISSIBILI ED AMMONTARE DEL CONTRIBUTO**
- ART. 4 CUMULABILITÀ**
- ART. 5 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**
- ART. 6 PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO**
- ART. 7 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO E VINCOLO DI DESTINAZIONE**
- ART. 8 REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE**
- ART. 9 ISPEZIONI E CONTROLLI**
- ART. 10 RINVIO**
- ART. 11 ENTRATA IN VIGORE**
- ALLEGATO A MODELLO DI DOMANDA**

## **ART. 1 FINALITÀ**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a soggetti privati e alle piccole medie imprese (PMI) agricole e forestali a sostegno delle spese notarili e professionali connesse ad operazioni di permuta e compravendita di terreni a destinazione urbanistica agricola o forestale che comportano l'accorpamento, l'ingrossamento e l'arrotondamento dei fondi, in attuazione dell'articolo 3 commi da 92 a 96 della legge regionale 28 dicembre 2023 n. 16.

## **ART. 2 SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI**

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 92 della legge regionale 16/2023, i beneficiari del contributo sono i soggetti privati e le piccole medie imprese (PMI) agricole e forestali che abbiano posto in essere operazioni di permuta e compravendita di terreni a destinazione urbanistica agricola o forestale.
2. I beneficiari richiedono il contributo esclusivamente per operazioni riferibili a terreni situati in Comuni appartenenti alla Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali e rientranti interamente nella perimetrazione del territorio montano della stessa.
3. I terreni oggetto di acquisto o permuta della proprietà devono essere confinanti o contigui ad altri già di proprietà dell'acquirente o permutante e devono avere destinazione urbanistica agricola o forestale e pertanto ricadere nella zona urbanistica omogenea E;
4. Ai sensi dell'articolo 3 comma 93 lettera c) della legge regionale 16/2023 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) sul divieto generale di contribuzione.
5. I soggetti di cui al comma 1 potranno presentare un'unica richiesta di contributo nel corso di ogni anno solare.

## **ART. 3 SPESE AMMISSIBILI ED AMMONTARE DEL CONTRIBUTO**

1. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese notarili e professionali connesse alle operazioni di permuta e compravendita di terreni a destinazione urbanistica agricola o forestale che, con finalità di ricomposizione fondiaria, comportano l'accorpamento, l'ingrossamento e l'arrotondamento dei fondi;
2. L'operazione di permuta e acquisto della proprietà di terreni deve essere finalizzata all'accorpamento, ingrossamento e arrotondamento della proprietà esistente in capo al permutante o all'acquirente mediante l'intervento nell'atto notarile di uno o più soggetti cedenti o venditori di terreni confinanti o comunque contigui\*.
3. Ai sensi dell'articolo 3 comma 93 lettera a) della legge regionale 16/2023 i contributi sono concessi nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di euro 2.000,00 per le PMI e di € 1.000,00 per i privati, per operazione e nel limite delle risorse disponibili.
4. Il contributo come sopra determinato viene concesso al beneficiario per le spese sostenute per il singolo atto notarile, indipendentemente dal numero di terreni oggetto di trasferimento della proprietà e di soggetti cedenti intervenuti nell'atto.
5. Qualora il beneficiario sia una PMI agricola, ai sensi dell'articolo 3 comma 93 lettera b) della legge regionale 16/2023, i contributi sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 1408/2013 (de minimis agricolo) come modificato dal Regolamento (UE) 316/2019.
6. Qualora il beneficiario sia una PMI forestale, ai sensi dell'articolo 3 comma 93 lettera b) della legge regionale 16/2023, i contributi sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2831/2023 (de minimis ordinario).
7. L'IVA è ammissibile solo se definitivamente sostenuta dal beneficiario.
8. In fase di prima applicazione sono considerate ammissibili anche le spese per operazioni dirette a contrastare la frammentazione e la polverizzazione fondiaria, sostenute nei due anni precedenti alla presentazione della domanda.

## **ART. 4 CUMULABILITÀ**

1. Il contributo non è cumulabile con altri incentivi pubblici, previsti dalle normative comunitarie, statali e regionali.

*\*per contigui si intendono i terreni confinanti in almeno un punto.*

## **ART. 5 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

1. La domanda di contributo è ordinariamente presentata alla Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali a partire dal 01 gennaio e fino al termine ultimo del 30 agosto, redatta utilizzando il modello allegato al presente regolamento (Allegato A).  
In via transitoria, solamente per l'anno 2024, a decorrere dal momento dell'entrata in vigore del regolamento e fino al 30 agosto 2024.
2. La domanda di contributo è presentata esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata dell'Ente, in conformità alle norme vigenti in materia, mediante invio all'indirizzo PEC [comunita.pfo@certgov.fvg.it](mailto:comunita.pfo@certgov.fvg.it), anche da casella di posta ordinaria (mail).
3. La data del ricevimento della domanda è determinata dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di contributo.
4. La domanda si intende validamente inviata se:
  - a) inviata all'indirizzo PEC della Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali;
  - b) sottoscritta da persona che interviene nell'atto notarile in qualità di parte permutante o acquirente;
  - c) sottoscritta con firma digitale e corredata dalla documentazione richiesta oppure firmata in originale, successivamente scannerizzata ed inviata con le modalità di cui al punto 2, corredata dalla documentazione richiesta unitamente a copia fotostatica di un documento di identità personale del soggetto privato o del legale rappresentante della PMI sottoscrittore, in corso di validità.
5. La domanda, bollata ai sensi di legge, redatta secondo il modello di cui all'allegato A del presente regolamento, è sottoscritta dal soggetto privato richiedente o dal legale rappresentante della PMI a pena di inammissibilità.
6. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
  - a) Certificato di destinazione urbanistica vigente all'atto di presentazione della domanda, riferito alle particelle oggetto di compravendita o permuta;
  - b) Visura e planimetria catastale con evidenza del terreno già di proprietà dell'acquirente e di quelli oggetto di acquisizione;
  - c) Copia dell'atto notarile di compravendita o permuta;
  - d) Copia delle fatture relative alle spese notarili o professionali con indicazione specifica dell'oggetto del contratto e delle particelle catastali oggetto di compravendita o permuta;
  - e) Copia della quietanza di pagamento delle fatture.
7. Con riferimento alle operazioni di permuta e compravendita, di terreni a destinazione urbanistica agricola o forestale per la ricomposizione fondiaria tramite l'accorpamento, l'ingrossamento e l'arrotondamento dei fondi, stipulate dalla data di scadenza della presentazione delle domande (30 agosto) e la chiusura dell'anno solare (31 dicembre) le relative domande di contributo sono presentate entro il 30 agosto dell'anno successivo."

## **ART. 6 PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO**

1. La concessione del contributo avviene con procedimento a graduatoria come previsto dal comma 2 dell'art. 36 della L.R. 7/2000, applicando criteri prioritari correlati alle fasce di svantaggio socio economico così come definiti nella Delibera di Giunta Regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000.
2. La graduatoria delle domande ammissibili è formata in ordine decrescente, applicando i seguenti criteri:
  - 1) richieste di operazioni di permuta o compravendita di fondi ricadenti nella zona C di svantaggio socio-economico (alto svantaggio);
  - 2) richieste di operazioni di permuta o compravendita di fondi ricadenti nella zona B di svantaggio socio-economico (medio svantaggio);
  - 3) richieste di operazioni di permuta o compravendita di fondi ricadenti nella zona A di svantaggio socio-economico (basso svantaggio).All'interno di ciascuna fascia di svantaggio si applica il criterio cronologico di presentazione della domanda.

3. L'istruttoria tecnico/amministrativa delle istanze presentate è in capo alla Comunità di Montagna della Prealpi Friulane Orientali la quale verifica che la stessa istanza sia stata presentata secondo le modalità previste dall'articolo 6, e sulla base dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli articoli 2 e 3.
4. La Comunità di Montagna della Prealpi Friulane Orientali richiede ai singoli soggetti interessati le necessarie integrazioni nel caso di eventuali carenze nella documentazione allegata alla domanda. La richiesta integrazioni sospende i termini del procedimento. Le integrazioni devono pervenire entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta.
5. La concessione del contributo e la sua erogazione viene disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio cui è assegnata la gestione delle risorse a disposizione della Comunità di Montagna entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande, salvo eventuale sospensione dei termini.
6. Per poter procedere all'erogazione del contributo, la PMI deve risultare in regola con il versamento dei dovuti oneri contributivi, laddove previsti. La Comunità di Montagna provvederà ad acquisire il DURC, o altra documentazione equivalente, d'ufficio al fine della preventiva verifica. In caso di accertata irregolarità verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempimento che verrà quindi versato agli enti previdenziali e assicurativi creditori.

#### **ART. 7 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO**

1. Il beneficiario del contributo non può alienare le particelle fondiarie oggetto di permuta o compravendita prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di concessione del contributo, non può frazionare le stesse prima che siano trascorsi dieci anni dalla data di concessione del contributo e non può chiederne la modifica della destinazione urbanistica prima che siano trascorsi dieci anni dalla data di concessione del contributo.

#### **ART. 8 REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE**

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato per:
  - a) rinuncia del beneficiario;
  - b) mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 7;
  - c) presenza di irregolarità rilevate in sede di ispezioni e controlli di cui all'articolo 9.

#### **ART. 9 ISPEZIONI E CONTROLLI**

1. La Comunità di Montagna si riserva di effettuare ulteriori controlli presso la sede dei beneficiari, per la verifica della documentazione inviata in domanda e oggetto di rimborso regionale.
2. Allo scopo di favorire i controlli i beneficiari devono conservare gli originali della documentazione presentata fino al decorso dei termini di cui all'art. 7.
3. Qualora in sede di controllo dovessero essere rilevate irregolarità non sanabili, si procederà con la richiesta di restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi.

#### **ART. 10 RINVIO**

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative che disciplinano le materie e i settori interessati dall'intervento finanziato e, in particolare, alle seguenti leggi regionali e relativi regolamenti attuativi:
  - a) legge regionale 28 dicembre 2023 n. 16 (Legge di stabilità 2024) e successive modifiche ed integrazioni;
  - b) legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
  - c) legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale).

#### **ART. 11 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito internet della Comunità di Montagna della Prealpi Friulane Orientali.